

La performance fra pecore e rampanti

di **Cetta Petrollo**

Ci siamo, ecco, tutti in pista, pronti al colpo di pistola per l'avvio della gara al miglior performer, ce l'hanno detto e ribadito per legge, un venticinque per cento dovrà essere assolutamente perdente perché di risorse per tutti non ve ne sono, un altro venticinque per cento si aggiudicherà il terzo posto, o il secondo, solo la metà raggiungerà il traguardo. Meta che comunque si annuncia irraggiungibile e, in ogni caso, appare disegnata in modo ridicolo: mentre ci sono amministrazioni pubbliche travolte da debiti e pignoramenti per debiti mai pagati, e per questo non sono giudicate né valutate, come se fosse normale per lo Stato contrarre debiti, ve ne sono altre che devono dimostrare di raschiare il barile spendendo in sei mesi tutto quello che si è accumulato in almeno tre esercizi precedenti e gestire in fretta il corrente anche se fino a metà dell'anno non si conoscono con certezza imputazioni ed entità delle risorse assegnate.

Gli strumenti suggeriti sono spicci e connotati da semplicismo efficientista: la squadra va diretta con durezza, senza perdere troppo tempo sui concetti e i comportamenti con cui è stata educata, con dispendio di fondi pubblici, tutta una generazione di manager, corrette relazioni sindacali, motivazioni sul lavoro, senso di appartenenza, visione della missione e degli obiettivi.

Tutto ciò, raccontato in corsi, consulenze, incontri e seminari di studio durati almeno un trentennio, viene triturato come paccottiglia e materiale da risulta e dunque si deve gestire lo strumento del no: non assentarsi, non ammalarsi, non chiedere, non partecipare, non fermarsi a riflettere, in una parola: eseguire.

Le RSU del posto di lavoro divenute, per i valutatori della performance, invisibili: per la legge non è più obbligatorio né necessario né opportuno confrontarsi con le Rappresentanze di posto di lavoro, che tuttavia sono lì negli uffici, sopravvissute a loro stesse e alla cultura che le ha istituite. E poi: eseguire per realizzare cosa? Miglioramenti nell'offerta, così usa dire oggi, di giustizia, di istruzione, di ricerca, di impresa, di formazione, di cultura, tutto ciò pensato per una società che si continua a voler presentare come ricca nell'immaginario collettivo ma che ricca non è più e che si trova a marciare controcorrente in una pesante recessione economica di cui nessuno vuole parlare.

segue a pag. 3

4 Pensioni

Lapalisse

di **A.D.A.**

MODIFICHE ALLA
 COSTITUZIONE

ANNUNCIATE DA UN DISEGNO DI
 LEGGE GOVERNATIVO

Il Consiglio dei Ministri n. 125 del 9.2.2011 ha approvato un disegno di legge di modifica della Costituzione, che verrà presentato alle Camere, discusso e poi forse approvato (con la cosiddetta "doppia lettura").

Ma non è dell'iter che vogliamo parlare, anche se proprio la lungaggine dell'iter darà occasione a maggioranza e opposizione, per contrapporsi sul provvedimento (lavoro che ci sembra non utile!).

Diciamo subito: il disegno di legge che modifica gli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione è aria inconsistente anche se - come dice il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è scaturito da una "doverosa fase di ponderazione ed approfondimento del gruppo di lavoro appositamente costituito".

Lo spirito che informa la proposta, è scritto sul comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è improntato, per quanto riguarda le modifiche degli articoli 41 e 118 quarto comma "a rimuovere gli ostacoli che si propongono fra l'imprenditore e la realizzazione dell'intrapresa".

Così recita infatti, all'art. 1 del disegno di legge, che modifica dell'articolo 41:

1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente: "art. 41. - l'attività economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Tutto qui, avrebbe detto il "nostro"?

E' permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge: ma perché sinora ciò che era vietato dalla legge era permesso? Non vogliamo inferire, ma messieurs de La Palisse è resuscitato nel gruppo di lavoro!

5 Vigili del Fuoco

Per quanto riguarda la modifica all'art. 118 anche questo articolo, così proposto, sembra "lapalissiano, così come l'art. 2 del provvedimento che modifica l'art. 97 della Costituzione e sul rispetto di quest'ultimo, in passato, ci siamo abbondantemente e sempre soffermati: concorso pubblico per l'accesso agli impieghi, organizzazione degli uffici secondo legge (già c'era) e la cosiddetta meritocrazia, formula magica scritta in numerosissime norme di legge ordinaria, osteggiata soprattutto dal potere politico-sindacale. Sulla meritocrazia un'ulteriore parola va spesa.

Sino agli anni novanta esistevano, nel pubblico impiego, i rapporti informativi annuali, relativi a impiegati e direttivi (quest'ultima carriera era già stata "spez-zettata" con la comparsa della dirigenza).

L'abolizione dei rapporti informativi, redatti per ogni dipendente dal superiore diretto (secondo la scala gerarchica), abolizione voluta da sindacati e politica, ha contribuito moltissimo negli uffici, al disastro cui assistiamo.

Il rapporto informativo si articolava in "voci" riguardanti, tra l'altro, la preparazione culturale, il comportamento in ufficio, la personalità dell'impiegato etc: prima redatto in forma descrittiva, si trasformò in "prospetti" con coefficienti numerici con valutazione articolata su 5 parametri: eccezionale, ottimo, distinto, buono e insufficiente o mediocre.

Avverso il giudizio del rapporto annuale, il dipendente poteva ricorrere al Consiglio di Amministrazione (il ricorso in carta semplice non costava nulla), formato da funzionari e sindacalisti e presieduto dal Ministro (o Sottosegretario con delega): se dava ragione al dipendente, allo stesso veniva attribuita d'ufficio la valutazione spettante.

Se il Consiglio di Amministrazione, notava che, nell'attribuire il giudizio, il dirigente commetteva ripetuti errori, elegantemente lo "silurava".

Al dipendente che si ammalava spesso durante l'anno (se ciò accadeva per diversi anni), nella casella "condizione di salute" compariva la dizione "cagionevole", il che ne rallentava la carriera.

Oggi invece si preferisce coinvolgere nelle malattie, la responsabilità dei medici e de-

6 Storia d'Italia

curtare le retribuzioni, provvedimenti entrambi odiosi e contrari alla Costituzione. I rapporti informativi vennero aboliti.

Alla luce di quanto precede, non sarebbe meglio impegnarsi su quel pacchetto di norme, proposto dai Ministri Calderoli e Tremonti, per il rilancio della competitività e per lo sviluppo, lasciando da parte inutili modifiche costituzionali?

Si tratterebbe di misure semplificatrici che afferiscono a campi diversi (contratti pubblici, riqualificazione urbana, immobili d'interesse culturale, etc.) volte a conferire, tra l'altro, celerità e snellezza alle procedure: è ciò di cui ha bisogno il Paese reale.

Emendamenti della Dirstat sullo scorrimento delle graduatorie

A.S.2518
 1.0.84

Dopo l'art. 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis (Ulteriore proroga non onerosa di termini)

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, come modificato dall'articolo 2, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2011.»

DINARDO, MASCITELLI, PARDI, CARLINO
 (E' scomparso dal mille proroghe l'articolo sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici)

7 Vita associativa

Numerosi organi di stampa hanno riportato l'attività sindacale e le interviste al Segretario Generale e Segretari di Associazione per l'azione svolta dalla Dirstat su vari fronti a tutela della categoria.

(Oltre 40 articoli integrali, nell'anno appena scorso, pubblicati nei maggiori quotidiani italiani: Il Messaggero, Il Corriere della sera, Il Resto del Carlino, Italia Oggi, La Repubblica etc. Consultare l'ARCHIVIO nel sito www.dirstat.it)

25.1.11 Quotidiano.net:

La denuncia: nomine senza regole nella pubblica amministrazione

24.1.11 Unione Sarda:

Agenzie delle Entrate - Concorso nazionale per 175 dirigenti, Altola dei sindacati.

22.1.11 Secolo d'Italia:

Agenzie delle Entrate- Agenzie fiscali: gara contestata

15.1.11 Italia Oggi:

Agenzia delle Entrate- Personale ai Giochi, i sindacati protestano

21.10.2010 Il Tempo e Corriere della Sera

L'INTERVISTA: Privatizzazione del pubblico impiego, la dirigenza e la legge sulla vicedirigenza, il fenomeno delle "reggenze", categorie in difficoltà e futuro delle pensioni.

Ne parliamo con Arcangelo D'Ambrosio, segretario generale della Dirstat-Confedirstat

8.10.2010 La Repubblica
 Sanità Militare a rischio

DA IL SOLE 24 ORE DEL 9/2/11
 AMMINISTRAZIONE
 FINANZIARIA

La Dirstat diffida le Entrate: reclutare fra gli idonei in graduatoria



Il Diritto di Autore nell'era della comunicazione globale

di **Domenico Ventresca**

Il Diritto di Autore è quella proprietà intellettuale attraverso la quale la legge tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, letteratura, all'arte, alla musica, arti figurative, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Possono formare oggetto di diritto anche i beni immateriali o incorporei, i quali proprio per la loro diversa natura dai beni materiali seguono una disciplina specifica e particolare.

Detti diritti su beni immateriali sono disciplinati dal codice civile, nel libro del lavoro, dalle norme sul diritto di autore agli art. 2575 e seg., nonché dalla Legge sul diritto di autore 633/1941, come modificata dalla Legge 248/2000 (legge antipirateria).

Costituiscono oggetto di detta tutela tutte le opere creative che appartengono alle categorie sopra menzionate, purché sia originale la forma rappresentativa, indipendentemente dal loro valore intrinseco e dalla novità.

Ciò che si intende tutelare con il diritto di autore è l'idea stessa, la creazione realizzata in una qualsiasi forma, e non il bene materiale attraverso il quale l'idea viene comunicata agli altri.

Le opere di ingegno tutelate sono quindi quelle che presentano il carattere della creatività, e cioè quell'apporto personale dell'autore che consente all'opera di prestare un *quid novi* rispetto alle opere preesistenti. Il concetto di creatività coincide quindi, non con quello di novità assoluta, bensì con un grado di originalità tale che consenta di distinguere un'opera dalle altre.

La Suprema Corte (Cass. 5089/2004 e 11953/1993) ha chiarito che: "...il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della L. 633/1941 di modo che affinché un'opera di ingegno riceva protezione a norma di legge, è sufficiente la sussistenza di un atto di creativo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore...".

Pertanto alla luce di quanto detto, è importante sostenere che il sorgere di una tutela dipende dalla realizzazione o esteriorizzazione dell'opera. Essa dunque, diviene oggetto di tutela soltanto quando è realizzata, comunicata al e nel mondo esterno.

L'unico modo per acquisire in via originaria i diritti che conseguono al diritto d'autore è dunque l'atto creativo per se stesso. Pertanto è il momento creativo che determina il nascere del diritto di autore dell'opera stessa.

Il diritto de quo si manifesta sotto due profili diversi, il diritto morale di autore e quello patrimoniale.

Il diritto morale si estrinseca nel diritto di farsi riconoscere autore dell'opera e di impedire che altri se ne attribuisca la paternità, ovvero ne faccia oggetto di plagio o di imitazione. La giurisprudenza intervenuta sulla questione ha affermato che: "... La tutela del diritto alla paternità dell'opera dell'ingegno realizzata ad un tempo l'interesse privato e l'interesse pubblico, assicurando all'autore la possibilità di farsi riconoscere attraverso l'opera dell'ingegno ed alla collettività di evitare ogni forma

di inganno nell'attribuzione della paternità intellettuale, condizione prima per la difesa della cultura e della verità dell'informazione..." (così Trib. Roma, 25-7-84, GI, 1985, I, 2, 82.).

Il diritto patrimoniale invece è il potere di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro.

Oltre al diritto di paternità, tra i diritti morali vi sono ricompresi il diritto di rivelazione, di pubblicazione delle opere inedite, il diritto all'integrità dell'opera e al ritiro dell'opera.

Tra quelli patrimoniali sono compresi anche il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera, il diritto di trascrizione dell'opera orale, il diritto di distribuzione, il diritto di esecuzione e di rappresentazione in pubblico, il diritto di elaborazione, il diritto di comunicazione, di traduzione, il diritto di noleggio e di dare in prestito.

Alla luce di quanto sopra, si deve perciò ritenere che costituisce una violazione del diritto morale e patrimoniale del diritto di autore, l'utilizzazione di una composizione, costituente "elaborazione di carattere creativo" di un'opera originaria, da parte degli autori della composizione creativa, quando nella utilizzazione stessa difetti il consenso dell'autore dell'opera originaria e quando non venga enunciato nelle forme d'uso il nome dell'autore dell'opera originaria, o non venga esercitato il diritto esclusivo sull'opera derivata con pregiudizio di quello corrispondente sull'opera originaria (così Cass. 5-9-90, n. 9139, rv. 469189).

Oggetto di tutela sono anche le opere collettive e le opere composte, realizzate in comunione da più autori. L'art. 3 della Legge sul diritto di autore tutela le opere collettive, definite come quelle opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, artistico, scientifico, come appunto le riviste. Quest'ultime sono protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Come già affermato ut supra, il diritto di autore compete a chi abbia creato l'opera. Secondo il Consiglio di Stato, intervenuto sul punto, detto principio si applica anche quando la singola opera abbia concorso alla formazione dell'opera collettiva, come è desumibile dagli artt. 3, 6, 7, 12 e 38 l. 22 aprile 1941, n. 633 e dagli artt. 2576 e 2577 cod. civ. (così Cons. Stato 21-1-93, n. 77, in CS, 1993, I, 10).

Le opere composte sono invece quelle opere che seppur realizzate da più autori e utilizzabili separatamente, risultano come una creazione unitaria in cui prevale l'opera nel suo complesso.

A quando detto sino ad ora, per una più completa esposizione del tema trattato, va aggiunto che nell'ambito della tutela riconosciuta al diritto di autore, viene ricompresa anche la tutela del diritto di autore di un'opera divulgata attraverso internet.

Nel sistema di programmazione, di comunicazione e di condivisione di dati, attraverso il quale navigano milioni di utenti, la problematica connessa al tema che si sta analizzando, rileva nel senso di dover garantire il diritto di autore di opere di ingegno che vengono diffuse via Internet. Ed infatti, non appena si è diffuso il fenomeno Internet, le Istituzioni, sia nazionali che comunitarie, hanno avvertito la necessità di dover fornire una tutela giuridica agli utenti, che abitualmente navigano in rete.

Sulla questione si è soffermata anche la giurisprudenza. In effetti si deve considerare

che parte dei giuristi non ritenevano che le opere in rete potessero godere della stessa tutela giuridica di un'opera di ingegno tradizionale, in quanto non erano realizzate sul supporto tradizionale.

Detta tesi però non può giustificare il fatto che anche le opere intellettuali in rete, nonostante i problemi di identificazione rispetto alle opere di ingegno tradizionali, debbano ricevere una tutela adeguata.

Di fatto la giurisprudenza maggioritaria ritiene l'applicabilità della normativa nazionale in tema di proprietà intellettuale anche alle opere di ingegno divulgate in rete.

Nell'ambito della tutela delle opere di ingegno in rete è inoltre, molto diffusa anche la problematica relativa alla responsabilità del provider e degli illeciti commessi dagli utenti.

Poiché non sussiste un obbligo di sorveglianza del provider, si sarebbe indotti a ritenere che quest'ultimo andrebbe esente da responsabilità per gli illeciti commessi dagli utenti. In effetti, la concreta conoscenza di una attività illecita non rende il provider esente da una responsabilità solidale con l'utente. In realtà si deve specificare che quanto sino a ora sostenuto si verifica solamente nel caso in cui il provider non si attivi per bloccare l'illecito, rimuovendo l'informazione dannosa.

In conclusione, si deve ritenere che si attende una più specifica normativa sulla responsabilità del provider. Infatti, la Direttiva 2000/31/CE, che definisce la responsabilità del provider nel caso di illeciti posti in essere dagli utenti della rete, risulta essere carente di quegli elementi che consentono di individuare quando si sia formata la conoscenza dell'illecito del provider.

La predetta normativa ha solamente introdotto, nel nostro ordinamento, un obbligo generale di sorveglianza del provider, che però non mette al riparo dagli innumerevoli e continui illeciti, caratterizzati dal plagio delle opere di ingegno immesse in rete.

LICENZIAMENTI

Durante il periodo di prova è possibile e senza motivazione

dal *Giornale della CONFSAL* - gennaio 2011

Con sentenza n. 23227/2010, la Cassazione ha affermato che è possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l'obbligo di motivazione.

La Corte asserisce che, a norma dell'art. 2096 c.c. e dell'art. 10 L. 604/96 (norme sui licenziamenti individuali), "il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso". Inoltre, tale discrezionalità "non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccipire né dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento".

Le pertinenze e la prima casa

Constatato che gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria adottavano criteri diversi nell'applicare l'Iva nella vendita di immobili adibiti a prima casa dotati di più pertinenze, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 94/E del 5 ottobre 2010, ha deciso di portare uniformità ed ordine in un settore che con evidenza interessa gran parte, se non la totalità, dei cittadini. Premesso che è ormai noto che il terzo comma della nota II bis dell'art. 1 della tariffa (parte prima) allegata al D.p.r. n. 131/1986 consente di estendere le agevolazioni "prima casa" anche alle pertinenze dell'immobile principale acquistato in regime agevolato, sempre che queste pertinenze siano classificate (o possano essere classificate) nelle categorie C2, C6 o C7, indipendentemente dal fatto che siano state acquistate contestualmente al bene principale o con atto separato; nel secondo caso sarà indispensabile, però, che l'interessato abbia fatto evidenziare, nell'atto d'acquisto, detto vincolo. Si ricorda anche che l'impegno esiste solo in presenza di un requisito oggettivo (la durevole e funzionale destinazione del bene a servizio, o ad ornamento, del bene principale) e di un requisito soggettivo (la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto funzionale costante con il bene principale). Si ritiene opportuno precisare inoltre che: nella categoria C2 vanno classificati i magazzini ed i locali per deposito; nella categoria C6 le autorimesse, le stalle e le scuderie; nella categoria C7 le tettoie, chiuse o aperte. Con riferimento alla risoluzione del 5/10 dell'Agenzia si precisa anche che per le suddette pertinenze è applicabile l'identica agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, limitatamente, però, ad un solo locale per ciascuna categoria. Conseguentemente, in passato, alcuni Uffici hanno applicato sulla seconda pertinenza l'Ivo al 20%, un qualcosa assolutamente non giustificato. Ne deriva quindi che, a seguito di quanto precisato dall'Agenzia, l'acquisto di un immobile con requisiti "prima casa", con ad esempio due garage, dovrà usufruire dell'Iva al 4%, sia per la casa, sia per un garage (sempre che siano state rispettate le condizioni sopra dette) ed invece del 10% (e non del 20%) sul secondo garage. Ovviamente si dovrà essere in condizione di dimostrare che esiste e permane il vincolo pertinenziale.

Rassegna stampa: da 50 e più a cura di *Alessandra De Feo*

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: le regole dal 1° gennaio 2011.

Nei giorni scorsi, alcuni quotidiani locali hanno pubblicato articoli inerenti iniziative che riguardano i dipendenti pubblici in regime di TFS (Trattamento Fine Servizio), interessati alle novità introdotte in materia dalla recente legge 30 luglio 2010, n. 122. Per evitare incertezze o fraintendimenti circa il rilievo e la concreta applicazione della nuova disciplina, riassumo per sommi capi l'interpretazione che della stessa ha dato la Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP. Il nuovo sistema di calcolo delle buonuscite, innanzitutto, interessa i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio a partire dal 2011 e consiste in una diversa modalità di computo di questi trattamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle in uso per il trattamento di fine rapporto.

Non è vero, pertanto, che dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono transitati in regime di TFR: c'è invece una modifica nelle modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, che relativamente alla quota maturata a decorrere dal 1/1/2011, osservano le regole dell'art. 2120 del codice civile. Se non cambia la natura della prestazione, che era e rimane TFS, è vero però che la sua misura è data dalla somma di due quote:

- una prima quota, relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro;
- una seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, calcolata mediante l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio, e rivalutando l'importo così ottenuto a norma dell'art. 2120, comma 4 c.c.

La circostanza che non sia cambiata la natura di queste prestazioni ha le seguenti importanti implicazioni:

- La contribuzione all'Inpdap per il finanziamento delle gestioni dei Tfs (ex Inadel per l'indennità premio di servizio ed ex Enpas per l'indennità di buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

- La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota. Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all'80%.

In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo.

- Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un trattamento di fine servizio.

- Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota.

- Anche per i lavoratori in regime di Tfs con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione la normativa che disciplina il passaggio dal Tfs al Tfr (la cosiddetta opzione) in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti

pubblici, esercitano contestualmente l'opzione della trasformazione del Tfs in Tfr. Solo con l'adesione ad un fondo di previdenza complementare, pertanto, il Tfs si trasforma in Tfr ed il Tfs maturato alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di Tfr.

Gabriele Venerdini
Direttore sede INPDAP di Lucca





Pietro Micheli si dimette dalla CiVIT

Da: <http://cambiamentoorg.blogspot.com/2011/01/pietro-micheli-si-dimette-dalla-civit.html>

In una lettera al Ministro Brunetta Pietro Micheli, professore di analisi delle politiche pubbliche nell'Università di Cranfield, rassegna le dimissioni dalla CiVIT con motivazioni reali e condivisibili che sono alla base del processo di riforma delle PA. Gli ostacoli alla realizzazione del cambiamento indicati da Micheli li condivide tutti e rappresentano le contraddizioni di una riforma che stenta a realizzarsi. Purtroppo Brunetta ha ascoltato solo se stesso e lasciato fuori dalla porta chi seriamente voleva innovare la PA per consentire al sistema Italia di migliorare la propria posizione competitiva nel contesto globale, ai cittadini di elevare la qualità della vita ed alle imprese di essere sostenute da una PA efficiente ed efficace. Le contraddizioni di questa riforma purtroppo non pagano e costringe le persone preparate professionalmente e serie, come Pietro Micheli, a gettare la spugna. Purtroppo i nostri talenti mal si adattano al contesto italiano e ritornano all'estero.

Si riporta la lettera di Pietro Micheli

Egregio Ministro Renato Brunetta,
Le scrivo per comunicarle le mie dimissioni da componente della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Avevo lasciato il mio lavoro in Gran Bretagna come professore universitario e consulente per dare il mio contributo a quella che nel 2009 fa si profilava come un'ambiziosa e storica riforma della Pubblica Amministrazione (PA). Ebbene, dopo un anno, non credo vi siano più i presupposti per continuare.

Sebbene la riforma che porta il Suo nome abbia inizialmente conseguito dei risultati positivi, qualche difetto del suo impianto originario e soprattutto i gravi difetti nel modo in cui essa sta essendo attuata rischiano di farla naufragare in una palude di adempimenti burocratici, appesantendo le amministrazioni invece che renderle

più efficienti. La mia valutazione attuale, purtroppo, è che i limiti stiano prevalendo sul cambiamento e che i vizi di un sistema da riformare non siano stati affrontati in modo corretto e con l'intensità di energie politiche e di risorse economiche che la sfida richiede.

Performance e valutazione sono le parole chiavi della riforma; ma in nessuna organizzazione la valutazione individuale può dare buoni frutti se non c'è una buona gestione organizzativa. Invece, il consenso ottenuto con la campagna "anti-fannulloni" e la presenza nella legge di riforma di alcuni elementi esageratamente prescrittivi (ad es., la ripartizione dei valutati in fasce definite ex ante) hanno focalizzato l'attenzione di tutti sulla performance individuale. Il pressing sui "fannulloni" ha dato i suoi frutti all'inizio (riduzione dell'assenteismo), ma ha finito anche per deprimere la reputazione e il senso di appartenenza di tanti dipendenti pubblici. E dato che queste sono le leve motivazionali più potenti, sarà dura riuscire a (ri)motivare il personale pubblico a far meglio con l'uso di tornelli, telecamere, bastoni e carote (per altro sparite dopo la recente legge di stabilità).

Per rendere la PA più efficiente e competitiva bisogna risolvere prima problemi a livello organizzativo e di sistema: è qui che la Sua riforma avrebbe potuto fare la differenza, puntando sulla creazione di valore pubblico e sulla valutazione degli impatti dell'azione amministrativa, in un ambiente troppo spesso autoreferenziale. Perché è questo, in ultima istanza, l'interesse principale dei cittadini e delle imprese: la qualità dei servizi che gli vengono resi. Il meccanismo del premio e della sanzione è strumentale a questo obiettivo, mentre è finito per essere (specie la sanzione) il vero fulcro dell'azione. Poi, se la Sua riforma voleva essere di stampo manageriale, allora perché nominare una Commissione prevalentemente composta da giuristi? E in ogni caso, come può una Commissione con 30 persone in organico, senza poteri ispettivi o sanzionatori, spingere a migliorare non solo chi è già incline a farlo, ma anche chi non ne ha alcuna intenzione? Inoltre, se la riforma fosse davvero una priorità, come spiegarsi l'auto-esclusione sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero dell'Economia e delle Finanze?

Quanto all'indipendenza della CiVIT, come può esserci indipendenza quando il Governo si riserva ogni potere di determinare nomine, compensi e ambiti di operatività della Commissione stessa, e per di più opera quotidianamente trattando la CiVIT come parte del proprio staff? E lo stesso interrogativo vale per gli Organi Indipendenti di Valutazione recentemente costituiti presso molte amministrazioni.

Con sincero rammarico,

segue da pag. 1 La performance fra pecore e rampanti

I manager pubblici saranno così performativi del nulla, inventeranno grafici e proiezioni sull'inesistente, basta fare un giro negli uffici di giustizia di taluni capoluoghi per vedere come le stanze non siano nemmeno dotate di computer e gli impiegati, i superstiti dai pensionamenti, non possano interrogare le banche dati e tutto continui a svolgersi su carta, penna e modulistica.

Intere e importanti fette di lavoro lasciate a personale "qualificato" che deve industriarsi come può e sa non partendo da una solida preparazione ma semplicemente dal faticoso fai da te formativo. Cooperative, associazioni, imprese a partecipazione statale

Carlo Lorenzetti in mostra alla biblioteca Vallicelliana, Roma, piazza della Chiesa Nuova 18. Dal 23 febbraio al 10 marzo 2011

di C.P.

Poche parole per introdurre uno dei più significativi artisti contemporanei di area romana, Carlo Lorenzetti che abbiamo il piacere di ospitare oggi nel Salone monumentale. Il legno, il decoro, lo spazio vibrante delle volumetrie borrominiane che di nuovo, dopo vent'anni possiamo ammirare a finestre aperte, sembrano essere lo scenario ideale per ospitare le opere di un'artista che, anche nella misura minima di creazioni che si prestano ad essere esposte nelle teche, ha fatto della tensione dinamica e della opposizione dialettica fra concavo e convesso nonché della trasformazione in leggerezza di materiale metallico una delle cifre ricorrenti della sua poetica.

I materiali, ferro, lamiera, carta, fili d'acciaio si fanno, nel gioco delle volumetrie, leggeri e procedono in isolati reperti che col passare degli anni sembrano farsi ancora più solitari e simbolici come nella splendida serie delle scatole (1977-1995) riprodotte nella preziosa pubblicazione per le edizioni della Cometa.

Spesso l'arte d'avanguardia procede per sentieri e reiterate esperienze minimali, anzi, forse, a mio giudizio, è questa la cifra della sua contemporaneità: nell'affollamento del veduto e del riprodotto porsi ai margini per citazioni, ritagli, ricerche materiche.

E quindi nastri abbandonati di evocazioni industriali in quest' economia del secondo millennio che ci vede lontani dalla fisicità del lavoro, scarti di una ricchezza e di un'epoca resi dalla creazione artistica già memoria del secolo appena trascorso.

Su tutto irrompe la ferita del lampo, l'inquietudine della ripetuta cesura nei disegni dell'ultimo quinquennio.

Siamo proprio ai limiti e Carlo Lorenzetti ce lo dice con quell'emozione contemporanea che solo l'arte sa dare.

che invadono consistenti settori dell'amministrazione pubblica e che si mimetizzano nelle pieghe dell'azione amministrativa, enti che pochi conoscono, che nessuno giudica, pur producendo lavoro pubblico, e le cui modalità organizzative e di selezione delle risorse e di reperimento delle stesse sono sconosciute ai più. Precariato sottaciuto, mobbizzato, sfruttato. Non rappresentato.

Così in attesa del gong, i concorrenti, nel silenzio, il più totale silenzio delle più importanti organizzazioni sindacali, si dividono in pecore e rampanti, i primi che pur di non sbagliarsi e parlare si autolimitano il pensiero, i secondi che vanno per le spicce senza porsi problemi. Purché i conti, soprattutto i loro, tornino.

Vicedirigenza

Dopo le vittorie di Bologna e Pordenone anche Ariano Irpino

VICEDIRIGENZA da Nord a Sud

Ancora una sentenza favorevole del Giudice Mariella Iannicello (vedi allegato)

Roma, 20 dicembre 2010 - Vicedirigenza da Nord a Sud

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia (alter ego del Consiglio di Stato) con sentenze 958 e 1413 del 2010 annulla la condizione sospensiva apposta dal Governo Regionale, all'atto d'indirizzo, con la quale si rinviava sine die l'istituzione della separata area della vicedirigenza.

Il supremo consesso amministrativo siciliano ha invece deciso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del C.G.A. 488/09.

A questo proposito ricordiamo che anche il T.A.R. del Lazio nel 2007, con sentenza passata in giudicato, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione Pubblica ed al Ministro dell'economia e delle Finanze, ciascuna per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per emanare la direttiva contrattuale ex art. 10 l. 145/02 per l'istituzione della vicedirigenza.

La Sicilia è la prima regione che vedrà istituita la vicedirigenza: al Ministro per la Funzione Pubblica non resta che emanare la direttiva all'ARAN e dovrà aprire il tavolo contrattuale per la disciplina dell'area separata della Vicedirigenza, già inserita nelle c.d. code contrattuali del contratto collettivo nazionale 2006/2009.

Le sigle sindacali che si sono opposte all'istituzione della vicedirigenza dovranno arrendersi.

Il Segretario Generale Agg. -

Angelo Paone

IPi: molteplici manifestazioni di affetto e apprezzamento per l'azione condotta da questo Sindacato con riferimento al ricorso ex art.700.

Cari colleghi, mi sembra che il deposito del nostro ricorso abbia già sortito i primi effetti "indiretti", considerati i toni concilianti e gli impegni assunti oggi dall'Amministrazione in merito al pagamento dell'assegno integrativo a partire da marzo. Che ne pensate? Un ringraziamento a Riccardo e, per il suo tramite, alla Dirstat. Stefania

Mi associo al ringraziamento per l'impegno dimostrato da Riccardo e dalla DIRSTAT in maniera concreta dopo tante inutili voci ascoltate negli ultimi mesi. Carla

Un ringraziamento a Riccardo, alla Dirstat, a Francesca che si è occupata del tutto, a noi tutti che abbiamo dimostrato (e ci siamo dimostrati) che nonostante i tentativi di lobotomizzazione intellettuale, ci "siamo" ancora. Catia

Un sincero grazie anche da parte mia. Luisa

Ma nooooo... Stefania, cosa pensi... non c'entra niente il 700, trattasi di fortunata coincidenza...!!! Scherzo ovviamente! grazie anche da parte mia ai promotori e ai sostenitori dell'iniziativa, continu-

iamo a far sapere che ci siamo!
Cinzia

Nuovamente ringrazio (l'avevo fatto anche prima dell'assemblea) Riccardo e Francesca e aspetto, invece, il ringraziamento dei colleghi che NON hanno aderito....che dite, arriverà? Ricordo, anche a me stessa, che per dare consistenza all'azione sindacale occorre poi iscriversi.... Teresa.

Mi associo a tutti i ringraziamenti, sono molto contenta del risultato. Silvia

Anch'io mi associo ai ringraziamenti.... Mi sembra un ottimo risultato ma non dobbiamo mollare.....!!!! Rita

Mi associo ai ringraziamenti, saluti a tutti. Benedetta





Dal primo gennaio aumento delle pensioni fino all'1,4%

di A.d.A

Dal 1 gennaio 2011 le pensioni aumentano dell'1,4%. Lo stabilisce un decreto emanato dai ministeri del lavoro e dell'economia che ha fissato a quasi un punto e mezzo l'aumento del costo della vita registrato nel 2010 rispetto al 2009. L'aumento si applica a tutte le pensioni Inps, Inpdap, Enpals, ecc. e quindi riguarda oltre 18 milioni di pensionati dei settori pubblico e privato. È calcolato in misura scalare, come prevede la legge. Più è alta la pensione, più si riduce l'aumento, secondo il seguente andamento: 1. aumento 1,4% sulla fascia mensile di pensione fino a 1.382,91 euro lordi; 2. aumento 1,26% sulla fascia da 1.382,92 a 2.304,85 euro al mese; 3. aumento 1,05% sulla fascia eccedente 2.304,85 euro al mese.

Pensioni minime. In base all'aumento dell'1,4% ecco le nuove misure delle pensioni minime: 1. pensioni sociali = 343,90 euro al mese; 2. assegni sociali = 417,30 euro; 3. pensioni minime = 467,43 euro.

L'aumento è provvisorio. Come ogni anno la percentuale di rivalutazione è stata decisa prima ancora di conoscere i dati sul costo della vita relativi agli ultimi due mesi dell'anno. Se essa si rivelerà diversa dall'1,4% le differenze con relativi arretrati saranno pagate con la prima rata delle pensioni del 2012.

PENSIONI: NUOVE REGOLE DA GENNAIO 2011

A poco più di due anni di distanza dalla riforma del Welfare del 2008 le pensioni cambiano di nuovo e per la maggior parte dei lavoratori italiani si allontana ancora il momento dell'uscita dal lavoro. Infatti, dal 2011 in poi, il traguardo della pensione si sposta in avanti per effetto della cosiddetta finestra mobile o a scorrimento introdotta dalla manovra estiva sui conti pubblici (Legge n. 122 del 2010). Si tratta in pratica di una decorrenza personalizzata collegata al momento in cui si raggiungono i requisiti per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia. Diversi sono solo i tempi di attesa per ottenere il primo assegno: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi e per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. In altre - parole, per i lavoratori dipendenti la finestra si apre a partire dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, mentre per i lavoratori autonomi e parasubordinati dal 19° mese successivo. Il nuovo sistema è certamente più semplice ed equo visto che non ci sono più vantaggi e penalizzazioni legati al mese di nascita, anche se ciò non toglie che dal 2011, rispetto ad oggi, tutti andranno in pensione più tardi. È importante sottolineare che dalla finestra mobile si salvano, oltre a coloro che raggiungono i requisiti entro il 2010, anche tutti quelli che si trovano in una delle situazioni indicate nell'apposito riquadro (vedi Tabella C).

Lavoratori dipendenti

Dal 2011 chi matura i requisiti per la pensione di anzianità con meno di 40 anni non ha più le due finestre annuali di gennaio e luglio. Con la finestra mobile l'assegno spetta 12 mesi dopo il perfezionamento del diritto. Rispetto ad oggi, la maggiore attesa varierà da uno a 6 mesi visto che dai 12 mesi bisogna togliere quelli previsti attualmente. Sono invece i pensionati di vecchiaia a pagare un pedaggio più pesante. Anche per loro la decorrenza scatta dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti ma, potendo contare oggi su finestre più ravvicinate (quattro all'anno), vedono salire il numero dei mesi di attesa. Dovranno lavorare, infatti, dai 7 ai 9 mesi in più.

LAVORATORI AUTONOMI
L'applicazione delle nuove finestre è particolarmente dolorosa per i lavoratori autonomi. Dal 2011 artigiani, commercianti e Coidiretti possono percepire il primo assegno dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per il trattamento di anzianità e di vecchiaia. Per il ritiro anticipato con meno di 40 anni di contributi il ritardo rispetto ad oggi varia, come per i dipendenti, da uno a 6 mesi. La vera stangata, più pesante rispetto a quella prevista per i dipendenti, gli autonomi la ricevono sulla pensione di vecchiaia. La maggiore attesa varia, infatti, dai 9 ai 12 mesi. Si pensi, ad esempio, ad un commerciante che compie i 65 anni all'inizio di marzo 2011: il periodo di attesa - cioè il tempo che intercorre tra il momento di maturazione del requisito per la vecchiaia

e la decorrenza della pensione - è, come già detto, di 18 mesi. Quindi percepirà la pensione da ottobre 2012, con un aumento di ben 12 mesi rispetto a quanto gli sarebbe accaduto con il sistema attuale delle finestre. Per le pensioni di inabilità e per quelle a favore dei familiari superstiti la decorrenza resta quella prevista dall'attuale normativa. Spetterà, rispettivamente come è adesso, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o del decesso del lavoratore dante causa. La Tabella A che si riporta, indica le nuove "finestre 2011" con la decorrenza delle pensioni (vecchiaia e anzianità) rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi e parasubordinati. Nulla cambia, poi, sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.

Pensione di vecchiaia

I requisiti previsti per il 2011 per questa prestazione, sono:
- 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne (61 anni di età per le donne del pubblico impiego);
- minimo contributivo di 20 anni;
- cessazione dell'attività lavorativa come dipendente (non vale per gli autonomi).

Per questa prestazione bisogna invece considerare che dal 2011 la quota - cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva - aumenta di un anno. Per cui i requisiti sono:

- quota 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti e quota 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi (vedi Tabella B);
- in alternativa, anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (anche in questo caso si applicano le finestre mobili);
- cessazione dell'attività lavorativa come dipendenti (non vale per gli autonomi).
È opportuno, comunque, data la particolare e complessa applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enrico che - gratuitamente; e presenti su tutto il territorio nazionale - sono in grado di fornire tutte le informazioni, i consigli e i chiarimenti necessari.

Conguagli fiscali per i pensionati e canone Rai

Sempre la legge n. 122 del 2010 ha previsto per il 2011 alcune agevolazioni a favore dei pensionati se ricevono un trattamento pensionistico annuo inferiore a 18mila euro. Se il conguaglio fiscale di fine anno supera i 100 euro, l'Inps procede, per conto del fisco, a trattenere la somma dovuta in undici rate, senza interessi, fino al mese di novembre dell'anno successivo e non più in sole due rate, entro febbraio, come avviene oggi. Il pagamento dilazionato sarà accordato con modalità da definire anche per altri tributi. Per il canone Rai, per esempio, già da gennaio 2011, i pensionati se ne potranno avvalere presentando una domanda all'ente previdenziale di appartenenza entro il 15 novembre prossimo. La trattenuta in questo caso sarà effettuata a partire da gennaio fino al mese di novembre 2011.

dal periodico 50 & più, gennaio 2011

Circolare della funzione pubblica

(art. 28 d. legislativo 165/2001: direttivi e dirigenti)

Parere UPPA 16 giugno 2008 n. 42/08 DFP - 0027780 - 16/06/2008 - 1.2.3.4, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento
Richiesta parere bandi concorsi pubblici dirigenti di seconda fascia.

Si fa riferimento alla nota n. 27815, del 12.09.2007, con la quale codesto Istituto ha chiesto un parere in merito ai titoli di studio previsti in due bandi di concorso per l'ammissione alle procedure concorsuali per l'accesso a posizioni di qualifica dirigenziale.

In particolare avendo bandito più concorsi per il reclutamento di figure dirigenziali e avendo richiesto, quali requisiti per l'ammissione, il possesso del diploma di laurea (DL) o di laurea specialistica o magistrale (LM), ha ricevuto numerose segnalazioni anche da parte di diverse organizzazioni sindacali che contestano la non ammissione, alle suddette procedure, di candidati in possesso della laurea triennale (L).

A fondamento della richiesta di parere vi è quindi la necessità di sapere se, a tenore delle disposizioni vigenti, l'amministrazione è obbligatoriamente tenuta ad inserire nei bandi di concorso tra i requisiti necessari, ai fini dell'ammissione alla selezione, anche il possesso della laurea triennale (L).

Volendo accennare agli elementi caratterizzanti la riforma dell'ordinamento didattico universitario, introdotta dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[1], è opportuno specificare che esso è improntato al conseguimento di titoli di studio di maggiore o minore specializzazione a seconda del percorso di studi lungo (LM) o breve (L) che si intenda perseguire. Ne consegue che nel medesimo corso di laurea lo studente può scegliere il diverso grado di specializzazione ponendo fine agli studi anche solo dopo un triennio (L) e conseguendo comunque un titolo di laurea preordinato all'inserimento nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate; oppure accedere ad un ulteriore biennio di specializzazione (LM) per il conseguimento di un titolo maggiormente qualificato, con una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione e professionalità, per una durata di cinque anni.

Il Decreto interministeriale del 5 maggio 2004 ha affermato, poi, in maniera

inequivoca l'equiparazione della laurea quadriennale (DL) alla laurea specialistica o magistrale (LM) come titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Pertanto, nelle procedure di concorso in cui viene richiesto come requisiti specifici per l'accesso la laurea specialistica deve considerarsi ammesso il diploma di laurea e non la laurea triennale; laddove è invece richiesto solo il diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti in possesso della laurea di primo livello (L).

L'accesso alla qualifica di dirigente è disciplinato dall'articolo 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che è stato nel tempo più volte modificato senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario. Occorre precisare, infatti, che il testo risente di una formulazione che in parte è fondata sul regime ordinamentale anteriore alla riforma universitaria, dove non vi era distinzione tra laurea e diploma di laurea (vedi comma 2, dell'art. 28). In parte, invece, è stato adeguato all'attuale contesto normativo contemplando una diversa valenza dei vari titoli di studio. Il comma 2 prevede che al concorso per esami possono essere ammessi:

1. i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
2. i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, nonché di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
3. i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
4. coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
5. i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

La necessità di dare un'interpretazione coerente alla disposizione induce a ritenere che non si debba fare all'interno del comma un distinguo tra laurea e diploma di laurea ritenendo che la terminologia ambivalente sia conseguenza di un mancato aggiornamento del testo e che, pertanto, il riferimento al diploma di laurea non vada inteso come volto a richiamare un titolo di studio diverso dalla laurea. Per cogliere, comunque, la ratio del legislatore ed individuare correttamente il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso (laurea triennale piuttosto che diploma di laurea e quindi laurea specialistica o magistrale) è necessario richiamare il comma 3 dello stesso articolo 28 dove, invece, la terminologia utilizzata è stata adeguata al nuovo ordinamento universitario. Il comma 3, infatti, prevede che al corso-concorso selettivo di formazione possano essere ammessi soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, etc..

Senza dilungarsi ulteriormente sull'analisi del testo dell'art. 28, il riferimento nel comma 3, alla laurea specialistica lascia ritenere che laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente tale tipologia di laurea lo abbia espressamente previsto. Negli altri casi è da ritenere che il requisito minimo possa essere la laurea, tanto del vecchio ordinamento quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento a diploma di laurea.

Le considerazioni sopra svolte sono state approfondite anche nella circolare dello scrivente Dipartimento datata 8 novembre 2005, n. 4.

Detto ciò occorre considerare che il richiamato articolo 28 può essere inteso come norma che fissa i requisiti minimi di accesso alla dirigenza. Rimane nella discrezionalità dell'amministrazione, tenuto conto della maggiore specializzazione sottesa alla laurea magistrale rispetto a quella triennale, e tenuto conto che quest'ultima è prevalentemente finalizzata ad essere spesa per l'inclusione nel mondo del lavoro, valutare il requisito di accesso più adatto per il reclutamento delle proprie professionalità in ragione delle proprie esigenze funzionali.

Rimane cioè nella facoltà delle amministrazioni, prima dell'avvio delle procedure selettive, operare una scelta discrezionale volta a decidere il titolo di studio da richiedere come requisito di accesso alla dirigenza, da valutare in relazione al livello di specializzazione del personale che si vuole assumere, ma soprattutto finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse pubblico facendo emergere, già in una fase anteriore allo svolgimento della procedura concorsuale, criteri diretti a realizzare un reclutamento fondato sul merito, a garanzia di una migliore selezione della classe dirigenziale che ha un ruolo basilare nel determinare il buon andamento dell'attività amministrativa.

segue a pag. 5

NOMINA ALL'ING. ANTONIO BARONE

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale risorse umane ha conferito al nostro Segretario nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Barone, l'incarico di dirigente dell'area coordinamento e sviluppo della formazione - vicario del Direttore centrale per la formazione.

Ci complimentiamo con l'ottimo Ing. Barone e gli auguriamo buon lavoro.

segue da pag. 4
Circolare della funzione pubblica

La peculiarità della scelta discrezionale, non estensibile alle qualifiche non dirigenziali in presenza di previsioni precise contenute nella normativa contrattuale, si spiega anche in ragione della collocazione dell'art. 28 in una sezione autonoma del decreto legislativo 165/2001 che sta ad evidenziare ed a valorizzare l'autonomia della funzione dirigenziale che, dopo la riforma del rapporto di lavoro pubblico, non costituisce più un'evoluzione possibile della ex carriera direttiva, ma rappresenta, per competenze e poteri gestionali, nonché per rilevanza e tipologia delle responsabilità, un'area separata e specifica che si distingue dal restante personale non dirigenziale.

Ne deriva che la valutazione operata dall'amministrazione deve tenere conto delle caratteristiche tipiche della figura dirigenziale da reclutare, nonché di un più complesso equilibrio da assicurare nell'ambito delle professionalità di cui si avvale nella propria organizzazione al fine di realizzare una giusta differenziazione dei titoli di studio richiesti in ragione del diverso ruolo di competenza e responsabilità assegnato, per evitare in sostanza che sia prevista la laurea specialistica per l'accesso a figure apicali e quella triennale per l'accesso alla dirigenza.

In ossequio al richiamato principio di buon andamento ed a quello di imparzialità della azione amministrativa una scelta in tal senso oltre che rispondere a requisiti di correttezza e coerenza nei riguardi del personale in servizio costituirebbe una misura ottimale nella scelta delle professionalità da acquisire.

Nel merito del quesito posto, è evidente che la scelta dell'Istituto di fare ricorso a figure dirigenziali in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica trova giustificazione nella necessità di dotarsi di figure dirigenziali altamente qualificate.

Si ritiene, pertanto, legittima la norma del bando di concorso che prevede il possesso di tali titoli in ragione delle peculiari competenze necessarie per l'attività istituzionale dell'ente.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

[1] Detti decreti sono stati adottati, in attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 art. 17, comma 95, per definire i criteri generali sull'ordinamento degli studi dei corsi universitari rimesso all'autonomia dei singoli atenei.

PROPOSTA DI LEGGE

"Omogeneizzazione economica e normativa dei dirigenti e direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli Ufficiali dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate"

RELAZIONE

Onorevoli colleghi!
L'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (G.U. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.) stabilisce che "Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

La norma in parola, nel riconoscere in maniera inequivocabile la specificità del Corpo Nazionale, prevede al comma 2 l'emanazione di provvedimenti legislativi recanti la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi sopra enunciati, con i quali si provvederà altresì allo stanziamento delle risorse necessarie allo scopo.

In relazione agli aspetti prettamente ordinamentali, la riconosciuta specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti per l'espletamento dei delicati compiti istituzionali ad esso affidati (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), esigono un riferimento chiaro e puntuale alla catena di comando, nell'ottica di garantire la necessaria evidenza in relazione alle funzioni ed alle responsabilità in materia di pianificazione, organizzazione, coordinamento generale e controllo delle strutture centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e territoriali del Corpo nazionale, nell'ottica della maggiore efficienza operativa opportunamente declinata tra i criteri. Detta funzione di comando è da collegare imprescindibilmente alla figura di vertice e terminale unico del patrimonio di esperienza e professionalità tecnico-operative dei Vigili del Fuoco e, posto che il legislatore medesimo ha già codificato l'esigenza di dare attuazione alla definizione degli ordinamenti dei richiamati Corpi tenendo conto, appunto, dell'asserita specificità, risulta ineludibile dare immediata attuazione alla previsione normativa attraverso la specificazione che la figura di vertice del Dipartimento dei Vigili del Fuoco deve individuarsi nell'ambito della dirigenza dei

Vigili del fuoco (art. 1).
E' inoltre improcrastinabile allineare le posizioni economiche dei dirigenti e direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quelle degli ufficiali dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate (art. 2).

ART. 1
Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49;
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, assume l'incarico di Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le relative responsabilità e prerogative. In ragione delle funzioni previste e della sovra ordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

ART. 2
Adeguamenti stipendio tabellare vice dirigenti e funzionari direttivi

1. Analogamente a quanto previsto per gli ufficiali delle Forze Armate e di Polizia, nonché alcune categorie di personale civile dello Stato, al compimento di tredici anni di servizio nella carriera, ai vice dirigenti e funzionari direttivi del Contratto Nazionale dei Vigili del Fuoco è attribuito lo stipendio del primo dirigente.

2. Allo stesso personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1, al compimento del 23° anno di servizio nella carriera è attribuito lo stipendio del dirigente superiore.

3. Ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è estesa la normativa di cui al comma 260 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo la equiparazione dei gradi/qualifiche dei dirigenti di pubblica sicurezza con quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 500.000,00 per gli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Cossiga e il CSM
di A.D.A.

Quando si dice che il Presidente della Repubblica ha limitati poteri, si asserisce, per ignoranza o malafede qualcosa di non vero.

Tra le prerogative costituzionali del Capo dello Stato, egli è anche Presidente del C.S.M. e Capo Supremo delle Forze Armate, presidente del Consiglio Supremo di difesa.

Ebbene, il Presidente della Repubblica, Sen. Francesco Cossiga il 14 novembre 1991 inviò i carabinieri, in assetto antisommossa, a Palazzo dei Marescialli: sede del C.S.M. perché?

Il Presidente Cossiga aveva annullato una convocazione di una riunione del plenum, ove erano all'ordine del giorno cinque pratiche sui rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti, nell'assegnazione degli incarichi.

Cossiga, riteneva che la questione esulava dalle competenze del "plenum" e avvertì il C.S.M. che se la riunione avesse avuto luogo, avrebbe preso "misure esecutive per prevenire la consumazione di possibili irregolarità".

I Consiglieri del C.S.M. stilano un documento di opposizione e annunciarono una riunione a breve termine sull'argomento.

In piazza Indipendenza, sede del C.S.M., quella mattina affluirono diversi mezzi blindati dei Carabinieri e due Generali dei Carabinieri vennero inviati per seguire la seduta.

Il caso fu risolto (diciamo così) dal vicepresidente del C.S.M., l'on.le Giovanni Galloni già appartenente alla corrente di base (sinistra) della Dc, il quale, non permise la discussione dei documenti censurati da Cossiga.

Morale del discorso? Chi vuol comprendere, comprenda!

L'Italia avrebbe bisogno di almeno dieci "Francesco Cossiga".

STORIA D'ITALIA DAL 1990 AL 1995

di A.D.A.

1990

15/1. Il governo sovietico invia l'esercito in Azerbaigian, per porre fine al conflitto fra armeni e azeri.

11/2. In Sudafrica ritorna libero Nelson Mandela, dopo 28 anni di carcere.

24/2. Muore Sandro Pertini.

26/2. Le truppe sovietiche si ritirano dalla Cecoslovacchia. 11/3. La Lituania proclama l'indipendenza da Mosca.

13/3. In Urss, la riforma della Costituzione decreta la fine del monopolio del potere politico del Pcus.

2/5. A Milano, la Corte d'assise condanna Sofri, Bompresi e Pietrostefani a 22 anni di reclusione per l'assassinio del commissario Calabresi. (Sofri, dopo la detenzione, libero, scriverà libri e insegnerà all'Università)

4/5. La Lettonia proclama l'indipendenza da Mosca.

6/5. Elezioni amministrative italiane: forte calo del Pci, successo delle leghe al Nord.

8/5. L'Estonia proclama l'indipendenza da Mosca.

8/6. In Cecoslovacchia, dopo oltre quarant'anni si tengono elezioni libere.

2/8. L'esercito iracheno invade il Kuwait.

6/8. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu vota durissime sanzioni contro l'Iraq.

In Italia viene approvata la legge Mammì, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

12/9. A Mosca, i quattro paesi vincitori della seconda guerra mondiale e i rappresentanti delle due Germanie firmano il trattato sulla riunificazione tedesca.

25/9. L'Onu vota l'embargo aereo contro l'Iraq.

2-3 / 10. Proclamazione della riunificazione tedesca.

8/10. La sterlina inglese entra nello Sme.

10/10. In Italia, la direzione del Pci accoglie la proposta di rifondazione del partito avanzata da Occhetto.

18/10. In Italia scoppia il caso «Gladio». (l'ex Presidente della repubblica, Cossiga, con atto di coraggio politico, affermerà di essere a conoscenza di Gladio (bianca) nata per contrastare «Gladio» (rossa).

12/11. Akihito è incoronato imperatore del Giappone.

22/11. La Thatcher rassegna le dimissioni, John Major è il nuovo primo ministro britannico.

25/11. De Mita viene rieletto presidente della Dc.

29/11. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu vota una risoluzione che autorizza l'uso della forza contro l'Iraq.

2/12. Nella Germania unita, i cristiano-democratici vincono le elezioni.

9/12. Lech Walesa viene eletto presidente della Polonia.

1991

16-17/1. Bombardamenti sull'Iraq, condotti dall'Italia, danno inizio alla guerra del Golfo. Il Parlamento italiano vota a favore della partecipazione al conflitto.

3/2. Al congresso di Rimini, il Pci diventa Pds (Partito dei democratici di sinistra).

10/2. Nasce Rifondazione comunista.

18/2. Gorbaciov presenta un piano di pace che prevede l'immediato ritiro delle truppe irachene dal Kuwait, ma Bush boccia la proposta. I paesi europei si dividono.

22/2. L'Iraq accetta di sottoscrivere il piano di pace sovietico, ma gli Usa impongono un nuovo ultimatum.

24/2. Inizia l'offensiva terrestre contro l'Iraq («Desert Storm») sotto il comando del generale Norman Schwarzkopf.

27-28/2. La guerra del Golfo si conclude con la capitolazione di Saddam Hussein, che accetta le risoluzioni americane. Saddam verrà giustiziato dopo un processo.

3/3. A causa delle continue ondate di profughi albanesi, le amministrazioni locali pugliesi dichiarano lo stato d'emergenza.

29/3. Cade il governo Andreotti.

4/4. A Bologna, i neofascisti Mario Tuti e Luciano Franci, imputati per la strage del treno Italicus, vengono assolti in appello.

9/4. La Georgia proclama l'indipendenza da Mosca.

12/4. Nasce il settimo governo Andreotti (Dc, Psi, Psdi, Pli).

24/4. Saddam Hussein concede l'autonomia al Kurdistan.

21/5. Viene assassinato Rajiv Gandhi.

12/6. Boris Eltsin viene eletto presidente della Repubblica russa.

20/6. Berlino diviene capitale della Germania unita.

25/6. Slovenia e Croazia proclamano la propria indipendenza dalla Federazione jugoslava. Il governo di Belgrado mobilita l'esercito e il 27/6 inizia la guerra.

19/8. Golpe a Mosca: Gorbaciov viene deposto da alcuni esponenti del Pcus e del Kgb. Due giorni dopo, i golpisti sono costretti alla fuga.

27/8. La Cee riconosce la sovranità di Estonia, Lettonia e Lituania. La Moldavia proclama l'indipendenza da Mosca.

30-31/8. L'Azerbaigian, l'Uzbekistan e il Kirghizistan proclamano la propria indipendenza dall'Urss.

30/10. A Madrid si apre la Conferenza di

pace per il Medio Oriente.

19/11. Dopo dieci anni, l'inchiesta sulla loggia P2 si conclude con 16 rinvii a giudizio per cospirazione politica e attentato contro la Costituzione. Saranno tutti assolti dopo due anni.

3/12. L'egiziano Butros Butros-Ghali viene eletto segretario generale dell'Onu.

8/12. A Minsk, i presidenti di Russia, Bielorussia e Ucraina danno vita alla Confederazione degli Stati indipendenti (Csi).

9/12. Il vertice di Maastricht fra i 12 paesi della Cee istituisce la moneta unica europea, una Banca centrale e una «cittadinanza europea».

1992

15/1. La Cee riconosce la Slovenia e la Croazia Stati indipendenti.

17/1. L'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino viene condannato a 10 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso.

17/2. Viene arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Inizia Tangentopoli.

2/3. La Bosnia-Erzegovina vota l'indipendenza da Belgrado.

6/3. Scoppia la guerra civile in Azerbaigian.

12/3. A Mondello (Palermo) viene ucciso Salvo Lima, esponente della Dc siciliana.

14/3. 1 caschi blu dell'Onu entrano in Bosnia.

5/4. Elezioni politiche italiane: arretramento dei partiti di governo e dell'opposizione, affermazione della Lega Lombarda.16/4. Sentenza definitiva del tribunale di Milano sul crac del Banco ambrosiano: 33 condanne.

24/4. Con le rivelazioni di Chiesa ha inizio l'inchiesta Mani pulite. Cade il governo Andreotti.

25/4. Il presidente Cossiga rassegna le dimissioni.

27/4. La Russia entra a far parte del Fondo monetario internazionale.

2/5. Sarajevo viene bombardata dai serbi.

23/5. Strage di Capaci (Palermo): vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta.

25/5. Oscar Luigi Scalfaro viene eletto presidente della Repubblica.

16/6. Accordo russo-americano per la riduzione dei rispettivi arsenali atomici.

23/6. In Israele, i laburisti di Rabin vincono le elezioni politiche.

28/6. Giuliano Amato forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pli).

Giuliano Amato predica bene e razzola male

di Paolo Granzotto
da: http://www.ilgiornale.it/parola_lettori/giuliano_amato_predica_bene_e_razzola_male/27-12-2010.

Carissimo Granzotto, la prego, non faccia spirare l'anno senza commentare la "strozza" di Giuliano Amato e le sue miserabili affermazioni tipo "i giovani protestano contro la voracità dei vecchi" o "la protesta giovanile è contro le generazioni che hanno mangiato il loro futuro". Io, sessantunenne, un po' di voracità l'avevo, però grazie anche ad Amato non ho mangiato un bel niente. Matteo Bersani e mail

La faccia tosta di Giuliano Amato, altrimenti detto il Dottor Sottile, è leggendaria, caro Bersani. Si rivelò tostissima quando, sotto la grandine di avvisi di garanzia che cadeva sul Psi e sulla testa di Bellino Craxi, aperse l'ombrello e fischiettando come se niente fosse si dichiarò - da vice segretario del partito,

mica da uscire del medesimo - estraneo e ignaro del giro di langenti con le quali le formazioni politiche si finanziavano. Prassi che nel suo storico intervento alla Camera (20aprile 1993) Bel tino Craxi affermò, non smentito dai presenti, essere comune a tutti, «anche quelli che qui dentro fanno i moralisti». Grande Craxi. Piccolo, minuscolo, sifonattero Amato. Eora questo Gran Marpione del Palazzo - due volte presidente del Consiglio, quattro volte ministro del Tesoro, una volta ministro per le Riforme e un'altra ministro degli Interni - questo Gran Marpione, dicevo, per oltre vent'anni nella sala comandi del potere, alza il ditino e ci indica come uscire da quella «strozza» del debito pubblico ch'egli ha largamente contribuito ad accrescere. Scatenanza, lui che l'ha edificato sul debito e sullo sperpero, che il futuro dipende da chi lo costruisce, da come lo costruisce. Ci svela che per ovviare alla «strozza» sua (e dalla quale, come vedremo subito, non si fa certo strozzare) tocca sganciare, noi contribuenti, 50mila euri cadauno. Sull'unguine. Giuliano Amato. Uno che ogni due per tre dice avanti i giovani, ma che a 74 anni è ancora lì, abbarbicato alle cadreghe, presidente - non a titolo grazioso - dell'Enciclopedia Treccani, senior advisor - dunque a busta paga - della Deutsche Bank. H che ciò nonostante contribuisce a farla più giu-gulatoria, la «strozza», suggerendo una barca di soldi fra cumuli di pensioni e vitalizi. Per chi gli ha fatto i conti in tasca, una trentina di migliaia di euri al mese. Altro che «chiagne e fotte», caro Bersani. Qui siamo alla plateale presa per i fondelli. Siamo al classico armiamoci e partite, al vai avanti tu che a me viene da ridere. Ma dico, questo tartufone, questo dispensatore di verità sciolte e a pacchetti, questo presuntuoso e saccette sughero che ha galleggiato su tutti i mari della politica, mari spesso assai inquinati, qualche volta maleodoranti, dato che ha tanto a cuore il bene pubblico e il futuro delle nuove generazioni in particolare perché non libera le poltrone che seguita a occupare, perché non si da una bella limata alla ridondante pensione della quale gode? Se è sincero, dia il buon esempio, perbacco. Per riprendere la sua amara considerazione, caro Bersani, quel che ci si aspetterebbe da un Giuliano Amato catoneggiante, è che finalmente faccia mangiare anche un po' gli altri. Mica gli si chiede di digiunare (anche se...), solo che affievolisca la sua incontente voracità. A una certa età, poi, la dieta conviene.

10/7. Il governo italiano vara la privatizzazione di Iri, Eni, Enel e Ina.

19/7. A Palermo, in via D'Amelio, la mafia uccide il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta.

3/11. Bill Clinton vince le elezioni presidenziali americane contro Gorge Bush.

7/11. In Bosnia-Erzegovina, serbi, croati e bosniaci firmano una tregua.

13/12. Elezioni per il rinnovo dei consigli comunali: la Lega di Umberto Bossi diventa il secondo partito italiano.

15/12. I giudici milanesi di Mani pulite inviano un avviso di garanzia a Craxi per corruzione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

1993

1/1. Cadono le barriere doganali tra i paesi della Cee.

La Cecoslovacchia viene divisa in due Stati sovrani: Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.

15/1. A Palermo, i carabinieri catturano il boss mafioso Totò Riina.

24/3. In Israele, il laburista Ezer Weizman diventa presidente.

7/4. La Macedonia entra a far parte dell'Onu.

14/4. Mubarak e Rabin riprendono i negoziati per la pace in Medio Oriente.

18/4. In Italia, otto referendum: viene abrogata, fra le altre, la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. (La volontà popolare non verrà rispettata)

22/4. Cade il governo Amato.

28/4. Carlo Azeglio Ciampi forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pli).

4/5. Antonio Fazio è il nuovo governatore della Banca d'Italia.

15/5. Romano Prodi è nominato presidente dell'Iri. (Interrogato dal giudice Di Pietro, futuro deputato, nonostante le intimidazioni, non parlerà. Antonio Di Pietro diverrà Ministro quando Prodi sarà Presidente del Consiglio).

18/5. La Danimarca accetta il trattato di Maastricht.

27/5. A Firenze, in via dei Georgofili, un'autobomba uccide 5 persone e provoca gravi danni alla Galleria degli Uffizi.

6/6. Elezioni amministrative italiane: crollo dei partiti di governo, forte avanzata della Lega lombarda al Nord e crescita di Rifondazione comunista.

9/6. La Procura della Repubblica di Roma accusa Giulio Andreotti di essere il mandante dell'assassinio di Mino Pecorelli (Andreotti sarà assolto).

26/6. Gli Stati Uniti lanciano un attacco missilistico contro Baghdad.

20/7. Gabriele Cagliari, ex presidente dell'Eni, si suicida nel carcere milanese di San Vittore dove era detenuto con l'accusa di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

23/7. A Milano si suicida Raul Cardini, a capo dell'impero Ferruzzi.

3/8. In Italia, il Senato approva la nuova legge elettorale basata sul sistema maggioritario.

8/10. La Georgia entra a far parte della Confederazione degli Stati indipendenti.

12/10. La Germania ratifica il trattato di Maastricht.

28/10. In Italia, il Senato approva la riforma dell'immunità parlamentare. (Sarà un grave errore)

22/11. In Italia, prime elezioni amministrative con il nuovo sistema elettorale. I candidati delle sinistre conquistano i principali comuni.

1994

13/1. Si dimette il governo Ciampi.

18/1. Dalle ceneri della Dc nascono il Partito popolare italiano (Ppi) e il Centro cristiano democratico (Ccd).

26/1. Silvio Berlusconi annuncia la propria candidatura politica e la nascita di Forza Italia. (Per i successivi 18 anni sarà oggetto di attacchi dei Magistrati per i presunti reati commessi sino al 1994)

3/2. A Sarajevo, sulla piazza del mercato, 66 persone vengono uccise da un colpo di obice.

27/3. Elezioni politiche italiane: vittoria del Polo della Libertà.

10/4. In Bosnia iniziano gli attacchi della Nato.

9/5. Mandela viene eletto presidente della Repubblica Sudafricana.

10/5. Berlusconi forma il nuovo governo (Fi, Lega, An, Ccd, Udc).

12/5. A Napoli viene incarcerato l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo: sarà ritenuto non colpevole!

26/5. Gli Stati Uniti decretano la fine dell'embargo al Vietnam.

27/5. Lo scrittore dissidente russo Aleksandr Solzenicyn ritorna in patria dopo vent'anni d'esilio.

31/5. Prodi si dimette da presidente dell'Iri.

12/6. Elezioni europee.

13/6. Occhetto rassegna le dimissioni da segretario del Pds.

1/7. Massimo D'Alema è il nuovo segretario del Pds.

segue a pag. 7

segue da pag. 6
Storia d'Italia

29/7. A Milano, Bettino Craxi e Claudio Martelli vengono condannati per concorso nel crac del Banco ambrosiano di Roberto Calvi.

- Rocco Buttiglione è il nuovo segretario del Ppi.
- 16/10. La Finlandia decide di entrare nell'Unione europea.
- 11-12/11. 1147° congresso del Psi decide lo scioglimento del partito.
- 13/ 11. La Svezia decide di entrare nell'Unione europea.
- 22/11. A Napoli, durante una conferenza mondiale dell'Onu sulla criminalità, il primo ministro Berlusconi riceve dalla Procura di Milano un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta su tangenti alla guardia di finanza.
- 6/12. Antonio Di Pietro, uno dei magistrati del Pool Manipulite, annuncia le dimissioni per entrare in politica.
- 11/12. L'esercito russo invade la Cecenia.
- 22/12. Si dimette il governo Berlusconi.

1995

- 17/1. Lamberto Dini forma il nuovo governo (Indipendenti).
- 23-27/1. Dal Msi nasce Alleanza nazionale.
- 3/2. Prodi si candida alla guida del centro-sinistra.
- 13/2. L'ex ministro Calogero Mannino e l'ex senatore democristiano Vincenzo Inzerillo vengono arrestati per collusione con la mafia. Mannino, dopo anni e la distruzione della carriera politica, sarà ritenuto innocente.
- 20/3. In Italia entra in vigore la legge sulla «par condicio» (terminologia non riscontrabile, fino al '95, nel vocabolario italiano, né in quello latino, né in quellospagnolo)
- 7/5. Jacques Chirac diventa presidente della Repubblica francese.
- 19/6. L'Unione europea rimanda al 1999 il varo della moneta unica.
- 24/6. A Palermo viene arrestato il boss mafioso Leoluca Bagarella.
- 11/7. La Procura di Milano emette un ordine di cattura internazionale nei confronti di Craxi.
- 11-12/7. A Srebrenica, in Bosnia, i serbi danno inizio alla «pulizia etnica».
- 30/7. A Mosca, russi e ceceni firmano una tregua.
- 4/8. In Italia viene approvata definitivamente la riforma del sistema pensionistico, detta riforma «Dini» è un colpo di piccone allo «Stato sociale».

- 8/9. A Ginevra, serbi, croati e musulmani firmano un primo accordo di pace, fondato sul riconoscimento della Repubblica di Bosnia-Erzegovina.
- 24/9. A Gerusalemme, Peres e Arafat firmano un accordo che prevede il ritiro dell'esercito israeliano da un terzo della Giordania.
- 26/9. A Palermo ha inizio il processo per mafia a Giulio Andreotti incriminato per un presunto «bacio» a Totò Riina. Dopo una lunga, decennale «gogna mediatica» Andreotti sarà assolto.
- 14/10. A Milano, Silvio Berlusconi, suo fratello Paolo e altri manager della Fininvest vengono rinviati a giudizio.
- 27/10. A Milano, tutti gli uomini politici coinvolti nel pagamento della «maxitan-gente» Enimont vengono condannati.
- 4/11. A Tel Aviv, Rabin viene assassinato da un estremista ebreo. 20/11. In Italia entra in vigore il decreto sull'immigrazione clandestina.
- 21 / 11. A Dayton, Clinton annuncia la fine della guerra nell'ex Jugoslavia.
- 23/11. La Corte di Cassazione conferma le condanne per la strage alla stazione di Bologna.

Contestate le nomine a Dirigente Generale

Occupati anche il 50 per cento dei posti destinati al concorso!

Raccomandata ar
AL MINISTERO DELLA DIFESA
On. le Ignazio La Russa

OGGETTO: NOMINE AL MINISTERO DELLA DIFESA.

ATTO DI DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE AD ADEMPIERE

La presente in nome e per conto del Dott. Arcangelo D'Ambrosio, quale Segretario Generale del Sindacato dei Dirigenti e Funzionari dello Stato, Federazione «DIRSTAT», appartenente alla Confederazione «CONFEDIRSTAT» con sede legale in Roma, Via Ezio, 12, e del Dott. Cataldo Bongermano, in questa sede nella veste di Segretario f.f. della Associazione Sindacale «DIRSTAT DIFESA» presso il Dicastero in indirizzo ed appartenente alla Federazione DIRSTAT, per esporre, precisare e chiarire quanto segue. Recentemente, sono stati attribuiti i seguenti nuovi incarichi dirigenziali generali:

- 1) DIRETTORE CENTRALE DI ISPEDIFE;
- 2) VICE CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA;
- 3) CAPO DEL 1° REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA;
- 4) CAPO DEL 2° REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA;

A tali nomine, si contesta:

1) LA PALESE ED ILLEGITTIMA VIOLAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

Tutti i predetti incarichi - nonostante le precedenti sollecitazioni e/o osservazioni da parte della Federazione DIRSTAT, alle quali, ovviamente, non è stato dato riscontro alcuno - sono stati conferiti in aperta violazione della vigente normativa in materia, che espressamente e prevede all'art. 28 bis della legge n. 165/2001, come modificata dalla legge n. 150/2009, che deve essere bandito un «pubblico concorso per titoli ed esami al fine di coprire il cinquanta per cento dei posti dirigenziali di Prima Fascia».

Ovviamente, per tutte le nomine sopra indicate, non è stato bandito un solo concorso, con la conseguenza che è stata completamente elusa, calpestata ed ignorata la rigorosa procedura selettiva basata sulla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, al fine di individuare, per ciascun incarico dirigenziale, il dirigente più meritevole, sulla base del singolo percorso professionale.

2) ILLOGICITA' ED ILLEGITTIMITA' DEL MODUS OPERANDI E GENERICITA' DEI CRITERI SELETTIVI.

Del tutto illogicamente, l'Amministrazione Difesa ha, dapprima, pubblicato l'avviso riguardante l'incarico dirigenziale generale (cfr. avviso per la nomina del Direttore centrale di ISPEDIFE), poi e soltanto in un secondo momento (dopo circa tre mesi) ha emanato il Decreto contenente, in modo del tutto vago e generico, i «Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale». Si appalesa evidente che la genericità dei criteri (presumibilmente adattabile ad un gran numero di candidati) unita alla individuazione dei criteri stessi dopo la pubblicazione dell'avviso di vacanza del posto e relativa acquisizione delle istanze degli interessati alla nomina, ben potrebbe agevolare un candidato «particolare» rispetto al candidato che potrebbe, ictu oculi, risultare, dal curriculum personale, il più qualificato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della Federazione Sindacale «DIRSTAT» e dell'Associazione DIRSTAT DIFESA, con la presente

INVITA E DIFFIDA

L'Amministrazione Difesa in indirizzo a voler procedere, in via di AUTOTUTELA all'immediato ANNULLAMENTO per evidente e palese violazione di norme inderogabili di legge, delle nomine dirigenziali di prima fascia sopra indicate ed a voler, contestualmente, predisporre i nuovi, specifici e dettagliati criteri per l'attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali nel pieno ed assoluto rispetto della vigente normativa.

Nel caso in cui l'Amministrazione Difesa in indirizzo non voglia o non possa procedere all'annullamento in sede di autotutela, si fa presente l'intenzione della Federazione Sindacale di agire in sede giudiziale entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, per la tutela dei diritti dei propri iscritti e/o rappresentati, al fine di impugnare, in quanto illegittimi, tutti i predetti Provvedimenti di Nomina.

In attesa di pronto e sollecito riscontro, invio

Distinti saluti
Avv. Maria Grazia Nicodemi

La trionfante fisicità della parola

di C.P.

Le parole di Creusa è l'ultimo dei romanzi di Redenta Formisano, scrittrice e narratrice feconda che pubblica da venticinque anni. Fra le sue opere ricordiamo Rosso nella memoria (1985) edito da Tempi moderni, il Mare nel pozzo (ed. Avagliano, 1997), Sapor di storie (1998) per Calamos, Il silenzio dei telai (2002) edito da Pironti, Biondo menopausa (ed. gaia, 2008). Nella vita l'autrice è Preside in un Istituto superiore di Imola, è dunque una donna che lavora e che, nella impegnativa realtà di tutti i giorni, mette alla prova, nel confronto con i giovani che la circondano, cultura ed educazione classica: la sua arte dunque è frutto di costante reinterpretazione e rimodellamento di bagagli simbolici in frizione

con le molteplici contingenze e sfide cui essa si trova, o si è trovata, ad essere quotidianamente sottoposta.

Cosa diventa quindi il mito quando a riferirne è una professoressa che si è adoperata, nei lunghi anni di insegnamento, a trasformarlo, per i suoi studenti, in parola di sangue, in parola contemporanea?

Cosa possono diventare scrittura e struttura narrativa quando l'esercizio didattico è centrato sulla traduzione di parole e sintagmi, sulla paziente spiegazione della filiera filologica dei significati?

La costruzione che ne scaturisce ha come centro la carnalità del mito e la fatica della parola: lavoro difficile e duro quello dello scrivere, nella sua origine molto vicino alla creazione di manufatti: arduo incidere e scalpellare, laboriosa la preparazione degli strumenti, pesante lo sforzo richiesto al corpo, magico il risultato, l'identificazione fra la parola e la vita, fra la parola e l'essere. Perché se la creazione dei numeri si è accompagnata alla misura dell'essere, la creazione della parola si è accompagnata alla misura dell'essere: con la parola si sa ciò che si è e quello che si è rimane nella parola per sempre: una memoria che crea identità e passato, storia si dirà poi ma, nell'invenzione centrale e bellissima di questo romanzo, coincidenza fra frammenti di vita, di emozioni e sensazioni, e astratta, simbolica, cifratura di segni.

Dunque Creusa sgrana per noi in questo libro singole parole ed esse irrompono nella scena narrativa prima dei personaggi, anzi la parola, magica parola, è quella intorno a cui cresce il personaggio, o quella che lo introduce e, come per riflesso, ce lo fa intravedere.

Per esempio, appena all'inizio del romanzo: «Ritornò nel giardino, ai piedi dell'antica quercia, e si annusò. Provò una forte nausea. Allora ebbe voglia di un buon sapore, che annullasse l'unto, il vapore e le carni. Di un sapore che la avvolgesse, la consolasse, la cullasse. Di un sapore che restituisse un senso a quella giornata. Prese uno stecco che si trovava lì per terra e scrisse la parola miele» (p.9). E poi ancora a p.14: «Immerse un dito nel vino, e tracciò sulla mensa le linee di quel nome: Elena. Era davvero bellissima.» E a pagina 28 con indovinata fisicità linguistica: «Amava correre contro il vento, spingerlo indietro con il suo corpo. Le piaceva sfuggire alla terra. Quel mattino però ansimava. Si toccò il collo, dove quel lieve gonfiore sembrava pulsare insieme ai battiti accelerati del cuore. Stava seguendo i consigli della nutrice, beveva gli infusi di erbe che preparava. Ma dovette interrompere la corsa. Il cuore batteva troppo forte, anzi saltava, rotolava fino in gola. Fu costretta a stendersi sulla sabbia e con un sassolino tracciò quelle lettere: Volo».

O a pagina 35 dove la parola scritta anticipa addirittura lo sbocciare: «Cosa sono i fiori?» Prese un ferro ricurvo e sulla tela scrisse: fiori. «Sentite il profumo?» La guardarono allibite. Solo Mirrina disse: «Sì».

Nel capolavoro dello scrittore turco Orhan Pamuk, Il mio nome è rosso le miniature parlano («Io avrei dovuto essere in una pagina di questo libro... in un freddo giorno d'inverno i ladri tagliarono la strada al corriere che mi portava con sé passando per i varchi rocciosi... Per questo motivo non so neanche da quale pagina caddi esattamente... A quale storia avrei aggiunto significato e raffinatezza?... Io, il povero disegno di albero che vedete, ringrazio iddio per non essere stato disegnato con una simile mentalità. Non perché abbia

paura che se fossi stato disegnato con i metodi europei tutti i cani di Istanbul, credendomi vero, mi avrebbero pisciato sopra. Ma perché io non voglio essere un vero albero ma il suo significato»

In Pamuk c'è tutta la fisicità del corpo psichico della lingua: «Raccontate Maestro, la sensazione del rosso a chi non l'ha mai visto» «Se lo toccassimo con la punta delle dita, avremmo la sensazione di qualcosa tra il ferro e il rame. Se lo prendessimo in mano lo sentiremmo bruciare. Se lo afferrassimo, lo sentiremmo pieno come un pezzo di carne salata. Se lo annusassimo, avrebbe l'odore del cavallo. Se profumasse di fiori sarebbe simile alla margherita, non alla rosa rossa»

Nel romanzo di Redenta Formisano, con percorso inverso ma all'interno della stessa proprietà transitiva, il significante, la parola, arriva prima della cosa che rappresenta, identica tuttavia l'importanza che si attribuisce alla creazione dei codici della scrittura: anche qui il romanzo si nutre del suo farsi in parole che non scivolano via verso la storia o le storie, peraltro già note - non c'è mistero né conclusione da scoprire - ma si fermano e ci fermano in pause gravide di interrogativi e di senso.

Anche qui troviamo la fisicità del segno che si trasforma in sensazione ed emozione.

Ecco che Miele, Elena, volo, fiori, Ermione, sola, pietas, marciano la storia di Redenta, i suoi momenti si cristallizzano in cinquantatré singoli brevi capitoli, trentaquattro nella prima parte, quella della guerra, diciannove nella seconda, quella della distruzione finale.

Trama divisa in istanti cui corrisponde l'urgenza della loro definizione in scrittura, cocci che si nascondono, una volta incisi, per potere liberare in futuro la loro potenza evocatrice - e non è forse questo che fanno da sempre i libri quando si conservano nelle biblioteche - in angoli domestici, sempre gli stessi, le grandi sale, il tempio, le alcove, il giardino, la cucina, e rifugi naturali, il mare, gli spiazzati, le grotte, i campi, trama dove si fronteggiano e si incontrano, spesso scambiandosi i ruoli assegnati loro dall'epica, varie figure femminili e, come accade nella vita, le varie stagioni del cuore si susseguono senza accordarsi né accompagnarsi all'identità anagrafica.

Creusa scopre il corpo e i sensi da vecchia, la bella Elena si scopre, da vecchia, saggia e quasi sorella di Creusa, chi ha amato si allontana dall'amore, chi se n'è astenuto lo riscopre voracemente così come trova i sapori del cibo, la frenesia degli elementi sulla pelle.

Queste donne sembrano crudeli con se stesse e con gli altri, non hanno ipocrite dolcezze né invasivi sentimenti di maternità, la maternità è lontana, sanno bene qual'è il suo prezzo, sono, in definitiva, madri di se stesse e madri della propria scrittura e questo compito non ammette cedimenti né distrazioni poiché, nella visione pagana e laica del mondo, almeno in quella che questo libro affresca, se la vita è solo questa, nell'al di qua, allora esiste un solo imperativo, viverla secondo conoscenza, viverla nella sua unicità.

Libro, mi verrebbe da concludere, di umanesimo femminista, tanto più singolare e importante quanto più le figure che ne fanno parte sono lontane da ogni tradizionale lettura: eroine insieme contemporanee e antiche, figure di poco spessore e di scarsa importanza che ora vengono illuminate acquistando, in questa trama nobilmente domestica - la guerra vista dalla parte delle donne - un'inedita identità.



MODULABRO
P.C.M. - 198

Mco. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego

1. Nell'ambito dell'intesa per l'applicazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativa ai comparti contrattuali del settore pubblico siglata in data 30 aprile 2009, e con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, confermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull'aumento della produttività e dell'occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con il presente accordo le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, il miglioramento delle condizioni lavorative e della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita della competenza professionale.
2. Le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d.lgs 150 del 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale n. 3 del 14.01.2011.
3. A tale scopo per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 (c.d. dividendo dell'efficienza).
4. Al fine di valorizzare le esperienze e i risultati in via di conseguimento, in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, saranno costituite in sede nazionale, apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti.
5. Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo all'ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22

Roma, 4 febbraio 2011

La scrivente Associazione DIRSTAT ANAS è firmataria del vigente CCNL Ente Nazionale per le strade ANAS nonché del Protocollo stipulato in data 25/11/2008 tra ANAS S.p.A., Federreti, Fise-Acap e le Associazioni Sindacali di categoria, per addivenire alla stipula di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Reti ed Infrastrutture dei Trasporti.

Allo scopo di superare la dicotomia tra rappresentanza di Aziende operanti nel settore Pubblico e quelle operanti nel settore Privato, in esito ad un processo di riorganizzazione interna si è assunta la denominazione di

"DIRSTAT - AQUAS"

Quanto sopra ai fini della partecipazione alla prosecuzione della trattativa contrattuale per il rinnovo del CCNL unificato delle Reti ed Infrastrutture dei Trasporti.

Cordiali saluti.

DIRSTAT ANAS
Il Segretario Nazionale
V. Quintare



Lettera inviata a Sua Eminenza Cardinal Bertone

Roma, 14 febbraio 2011

e.p.c. Sua Eccellenza
Arcivescovo Vincenzo Pelvi
Ordinariato militare in Italia

e.p.c. Al Capo di Stato Maggiore
Gen. Corpo D'Armata Biagio Abrate

e.p.c. Al Gabinetto del Ministro
Gen. Corpo D'Armata Claudio Graziano
(per informazione al Ministro)

Sua Eminenza,

da buon cristiano, quale credo di essere, esprimo sgomento ed un certo disorientamento per la posizione di "distacco" assunta dal Vescovo di Padova, Monsignor Mattiazzo, in occasione dei funerali privati dell'alpino Matteo Miotto. Posizione avvalorata non solo dall'assenza del Prelato alle esequie (peraltro, asserisce il Vescovo, " la diocesi era rappresentata") ma dalle sue successive dichiarazioni , nelle quali sostiene che Miotto non è morto da eroe e , soprattutto, non

in missione di pace, ma con le armi in pugno.

Ebbene, mi trovo a condividere l'assunto che quella in cui è morto l'alpino Miotto non sia proprio una missione di pace; è questo un mero espediente verbale, frutto di "ipocrisia politica", adottata da uno Stato la cui Costituzione , come è noto, " ripudia la guerra come strumento di offesa..... e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". In realtà, i nostri soldati sono impegnati in vere guerre nelle più lontane ed impervie lande del mondo, dove incontrano uomini, donne e, talora, anche bambini armati che balzano fuori dall'oscurità e sparano per uccidere.

Se l'eroismo consiste nell'affrontare pericoli spesso letali non con la noncuranza dell'incoscienza , ma con la consapevolezza dell'uomo che sa di essere nel giusto, allora i nostri soldati, quando incontrano la signora con la falce, diventano eroi di guerra. E come tali vanno onorati.

Le argomentazioni addotte da Monsignor Mattiazzo ci addolorano e ci lasciano perplessi. Egli forse ha dimenticato la vicinanza della Chiesa ai nostri soldati nelle grandi e piccole guerre che l'Italia ha combattuto.

Quanti "cappellani", con divisa e gradi militari, hanno tenuto tra le braccia giovani feriti, confortandoli e pregando con essi, o hanno chiuso le palpebre a soldati stroncati da una pallottola, pregando per essi! E quanti sono morti da eroi, pur senza le armi in pugno!

E questa non è "esaltazione retorica", tanto invisa al Nostro.

Eminenza, questa lettera Le consegna i sentimenti miei, dei miei familiari e - come Segretario Generale di un Sindacato - quelli dei tanti iscritti che mi hanno chiesto di esprimermi sulla vicenda.

La prego, se possibile, di portare questi degni pensieri alla conoscenza del Santo Padre e, in ogni caso, di correggere un messaggio, come quello di Monsignor Mattiazzo, che di certo non reca vantaggio alla Chiesa in un momento assai difficile per

Essa e per noi cristiani.

Le porgo riverenti saluti

Arcangelo D'Ambrosio

Riforma Amministrativa

Mensile della Dirstat - Informativo, Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: MARIA CONCETTA PETROLLO
Condirettore: MARINA BERTINETTI
Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA
Direttore di Redazione: BENILDE IZZI

Segreteria di Redazione: Franca Canala - M. Grazia Pauri - Anna Punzo

Editore: Federazione DIRSTAT - Via Ezio, 12 - 00192 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 4 aprile 1949
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE
00192 Roma - Via Ezio, 12 - Tel. 06.3211535 - Fax 06.3212690
Ind. teleg. DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

sito: www.dirstat.it • *e-mail:* riforma@dirstat.it

Comitato di redazione:

Franco Benvenuti - Gianluigi Nenna - Cataldo Bongermano
Alessandro D'Ambrosio - Cesare De Marco - Giancarlo Di Marco
Antonio Festa - Alessio Fiorillo - Gianni Infelisi - Bianca Maria Nappi
Paolo Palmieri - Angelo Paone - Carla Pirone - Pietro Paolo Boiano

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria Generale della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo del tutto gratuito.
Il Segretario generale della Dirstat dott. Arcangelo D'Ambrosio

Stampa: Selegrafica '80

Questo numero è stato chiuso nel mese di Gennaio 2011

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana